

- a) la condizione relativa alla verifica di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 è soddisfatta in conformità all'articolo 4 della decisione (UE) 2015/656 (BCE/2015/4);
- b) l'ente ha dimostrato che tutti gli oneri e dividendi prevedibili sono stati dedotti dall'importo di tali utili in conformità all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 5, della decisione (UE) 2015/656 (BCE/2015/4) e alla lettera c), secondo il caso;
- c) l'importo dei dividendi prevedibili che l'ente deve dedurre dagli utili di periodo o di fine esercizio è determinato in conformità all'articolo 2, paragrafi 2, 4, 5 e 6, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 o, nei casi precisati all'articolo 5, paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/656 (BCE/2015/4), è dedotto un importo più elevato calcolato in conformità a tale articolo.

2. Le decisioni negative non possono essere adottate con decisione delegata.»;

10. è aggiunto il seguente articolo 5 ter:

«Articolo 5 ter

**Criteri per l'approvazione delle risposte alle richieste di consultazione di un'autorità di risoluzione relative alla riduzione degli strumenti di passività ammissibili**

1. Nel caso la BCE sia consultata o sia richiesto il suo consenso da parte di un'autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 78 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la decisione relativa all'approvazione della risposta della BCE a tale richiesta di consultazione è assunta con decisione delegata, salvo che si verifichino le condizioni di cui al paragrafo 2.

2. Qualora la BCE non sia d'accordo o sia solo parzialmente d'accordo con l'autorità di risoluzione sulla questione riguardo alla quale è stata consultata o è stato chiesto il suo consenso ai sensi dell'articolo 78 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la decisione sull'approvazione della risposta della BCE non può essere assunta con decisione delegata.»;

Articolo 2

**Disposizione transitoria**

Le disposizioni della decisione (UE) 2018/546 (BCE/2018/10) continuano ad applicarsi, senza modifiche, nei casi in cui la domanda con la quale si richiede l'approvazione di una delle operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, senza modifiche, sia stata presentata alla BCE prima dell'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 agosto 2021.

La presidente della BCE  
Christine LAGARDE

21CE2449

